



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
WELFARE E FAMIGLIA**

Piano di Azione e Coesione
Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia

Avviso pubblico per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia ricadenti nei territori dei Distretti n° 2 Reggio Nord, ad esclusione degli ex territori circoscrizionali di Gallico e Catona, e n° 3 Reggio Sud compresi i territori Comunali di Cardeto e Motta San Giovanni, finalizzato alla istituzione di registri, suddivisi per tipologia, dei soggetti autorizzati a gestire servizi per bambini di età compresa tra 0-3 anni per la realizzazione di azioni ai soli fini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Piano di azione e coesione per i suddetti distretti.

1. FINALITÀ ED OBIETTIVI

Vista la Legge Quadro *“per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* n. 328/2000 e richiamati in particolare:

- L'art. 6 comma 2 lettera c) che prevede tra le funzioni attribuite ai Comuni l'attività relativa all'autorizzazione all'accREDITAMENTO e alla vigilanza dei servizi sociali;
- L'art. 11 comma 3 che stabilisce che i Comuni provvedano all'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art.6 al punto precedente indicato;

Vista la legge Regionale n°23 del 5.13.2003 recante la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nelle Regione Calabria, ed in particolare l'art. 7 comma J riguardante la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e richiamato l'art. 25 che in attuazione della legge n°328/2000, attribuisce alla Giunta Regionale il compito di stabilire con proprie direttive i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO;

Vista la legge Regionale n.1/2004 recante *“Politiche regionali per la famiglia”*;

Vista la Legge Regionale n°15 del 29.3.2013 che disciplina le *“Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”* e richiamati: l'art.17 che attribuisce ai Comuni singoli o associati la competenza di istituire i registri dei soggetti autorizzati a gestire servizi per bambini di età 0-3 anni; l'art. 14 che assegna ai comuni la competenza per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia; l'art. 15 che assegna ai Comuni la competenza per il rilascio dell'accREDITAMENTO dei servizi educativi a titolarità pubblica e privata.

Visto il Regolamento di attuazione di cui all'art. 10 della Legge del 29.3.2013 n°15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento approvato con delibera del consiglio Regionale n°313 dell'11.9.2013;



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA WELFARE E FAMIGLIA

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 del 06/8/2009 è stato approvato il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona, delineando tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sei aree di intervento che rappresentano i Settori di bisogni per i quali le Politiche sociali devono prioritariamente prevedere interventi e risposte, tra cui l'area relativa al Rafforzamento per minori, con azioni finalizzate a:

- Servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi di infanzia e di servizi ad essi integrativi;
- Offerta di spazi di gioco di libero accesso per bambini da 0-3 anni nei quali sia anche prevista la presenza di operatori di supporto alle funzioni genitoriali;

Vista, inoltre, la "Priorità 3" del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale, sopra richiamata, che stabilisce che il processo di accreditamento è delegato alle autorità comunali, successivamente alla definizione da parte della Regione Calabria di criteri e procedure che garantiscano l'uniformità dei processi su tutto il territorio calabrese;

Viste

la DGR n. 78/2004 inerente l'individuazione degli ambiti socio assistenziali;

la DGR n. 670/2007 con la quale, di concerto con l'ANCI, si intende sostenere il consolidamento del welfare in Calabria mediante il trasferimento agli ambiti territoriali sovra comunali delle risorse per la pianificazione associata degli interventi

Vista la determina reg. sett. n. 145 del 16/10/2013 rivolta alla costituzione del Gruppo Tecnico previsto dall'art. 12 della Legge del 29.3.2013 n°15 finalizzato alle attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e accreditamento dei servizi per bambini di età 0-3 anni;

Dato atto che l'accreditamento è presupposto necessario per sottoscrivere convenzioni con i Comuni per l'acquisizione delle prestazioni erogate dai soggetti privati o per poter offrire servizi acquistabili con titoli sociali (voucher) spendibili direttamente da parte delle famiglie;

Visto il Programma Nazionale di servizi di cura alla prima infanzia con il quale si è dato avvio all'attuazione degli obiettivi per la prima infanzia nelle quattro Regioni interessate (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) attraverso l'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi ed il loro riequilibrio territoriale;

Dato atto che il Comune di Reggio Calabria è capofila per la realizzazione della misura degli ambiti dei Distretti n. 2 RC nord e n. 3 RC sud;

Dato atto che tra gli obiettivi specifici fissati dalla misura è previsto l'ampliamento dei servizi di nido e micro nido a titolarità privata convenzionata con incremento del numero di utenti presi in carico e riduzione delle liste di attesa;

Dato atto che, per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati è prevista, tra l'altro, la seguente tipologia di azioni:

- Acquisto di posti-utente in strutture private convenzionate che gestiscono servizi di nido/micro-nido;

Considerato che la condizione di ammissibilità della spesa per la realizzazione degli interventi di cui sopra, è subordinata all'autorizzazione al funzionamento e successivo accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia delle strutture a titolarità privata, ai sensi della normativa regionale di riferimento e regolarmente inserite nei registri distrettuali;



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA WELFARE E FAMIGLIA

Ritenuto opportuno definire in esecuzione della Legge regionale n°15/2013 e del Regolamento di attuazione della stessa, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n°313, le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e successivo accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia ricadenti nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Cardeto ad esclusione dei territori della VIII e IX circoscrizione (ai soli fini dell'utilizzo delle risorse PAC assegnate ai distretti n. 3 Reggio Sud e n. 2 Reggio Nord) in quanto ricadenti nell'Ambito Distrettuale n°14 di cui risulta capofila il Comune di Villa San Giovanni;

Richiamate le Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui rispettivamente agli artt. 12, c.4 e 14 e all'art.15 della L.R. n°15/2013 e a quanto fissato dal Regolamento attuativo, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n°313 dell'11.9.2013;

Tanto premesso

L'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, in qualità di Comune capofila dei Distretti n°2 Reggio nord e n°3 Reggio sud emana il presente Avviso e fissa secondo quanto normato dalla legge n°15/2013 e secondo le modalità dal Regolamento Regionale di attuazione sopra richiamati, le seguenti procedure per l'autorizzazione al funzionamento e il successivo accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia ricadenti nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Cardeto ad esclusione dei territori della VIII e IX circoscrizione in quanto ricadenti nell'Ambito Distrettuale n°14 (ai soli fini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Piano di azione e coesione per i distretti n. 2 Reggio Nord e N. 3 Reggio sud).

2. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N°15 DEL 29 MARZO 2013.

Il presente Avviso è finalizzato alla istituzione di registri di ambito distrettuale, suddivisi per tipologia di servizio, presso il Comune di Reggio Calabria, di soggetti autorizzati a gestire servizi per bambini di età compresa tra 0-3 anni nell'ambito dei distretti n°2 Reggio nord e n°3 Reggio Sud, compresi i territori comunali di Cardeto e Motta S. Giovanni, per la realizzazione delle tipologie di azioni, di cui alla misura dei Piani di azione e Coesione Distrettuali.

- A. Nido di infanzia (art. 5)
- B. Micro nido d'infanzia (art. 6)

aventi sede nell'ambito dei territori distrettuali nn. 2 e 3 RC nord e sud, ad esclusione degli ex territori circoscrizionali di Gallico e Catona, che presentino richiesta secondo le indicazioni fissate dal Regolamento attuativo, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n°313 dell'11.9.2013.



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA WELFARE E FAMIGLIA

3. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Possono inoltrare richiesta di autorizzazione al funzionamento i soggetti privati, gestori dei servizi, di cui al punto precedente, che accolgono bambini in età 0-3 anni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente aventi sede operativa nell'ambito dei territori distrettuali n° 2 RC nord e n° 3 RC sud (**ai soli fini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Piano di azione e coesione per i distretti n. 2 Reggio Nord e N. 3 Reggio sud**).

Nella richiesta deve essere specificato il servizio per il quale si richiede l'autorizzazione al funzionamento.

4. PROCEDURA E REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

Nido d'infanzia e micro nido (comprese le sezioni primavera)

I soggetti, di cui al punto 3, dovranno inoltrare la domanda presso il *Settore Servizi alla Persona – Palazzo CE.DIR., Torre IV, I Piano Reggio Calabria*, nella quale dovrà essere specificato il servizio per il quale si chiede l'autorizzazione al funzionamento, entro e non oltre **31.01.2014**.

La domanda, redatta secondo il **modello di istanza – ALLEGATO A** - dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo, secondo le tipologie anzi descritte al precedente punto 2, e la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Atto costitutivo ed eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate a nidi d'infanzia tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;
- idonea documentazione tecnica progettuale firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.;
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA WELFARE E FAMIGLIA

- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (descrizione delle attività educative, orari, età e numero di bambini previsto, numero di educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore non frontali per la formazione del personale, incontri con i genitori), tabella dietetica approvata dalla competente ASP per i servizi che prevedono il pasto e, per i nidi e micro nidi, anche piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n.155.

Si precisa in caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi i 90 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nella visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2 del Regolamento di attuazione.

5. DURATA E RINNOVO.

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti.

Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata nel caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali ed organizzativi richiesti. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti concernenti la sicurezza sismica sui luoghi di lavoro ed igienico sanitaria.

Sarà comunque negata l'autorizzazione al funzionamento nel caso in cui il gruppo tecnico collegiale di consulenza sulle procedure di autorizzazione, previsto all'articolo 12 comma 2 della L.R.15/2013, verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione.

Si precisa che le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge 15/2013, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla suindicata Legge e dal Regolamento attuativo.

6. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 15, c. 1)

Dato atto che l'accREDITAMENTO costituisce una condizione indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori in possesso di autorizzazione al funzionamento potranno attivare le procedure di richiesta al Comune di Reggio Calabria per ottenere l'accREDITAMENTO.

I soggetti gestori inseriti nei registri dell'offerta distrettuale potranno, pertanto, inoltrare domanda per l'accREDITAMENTO che sarà concesso avvalendosi del gruppo tecnico per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art.12, c.2; art. 15). La domanda per l'accREDITAMENTO dovrà contenere tutta la documentazione prevista dal regolamento attuativo n. 9/2013 e seguirà le procedure e i termini per il rilascio in esso indicati.

L'accREDITAMENTO ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento.

7. SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO, REVOCA, SANZIONI (per autorizzati ed accREDITATI).



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
WELFARE E FAMIGLIA**

Il Comune procederà a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione.

Fino alla data di emanazione del Regolamento Comunale previsto dall'art. 12 comma 3b della Legge Regionale n. 15 del 29/03/2013 qualora venga erogato un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento il soggetto gestore è sottoposto alla sanzione amministrativa prevista dal Regolamento di attuazione. Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate.

Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative, come da Regolamento attuativo, per la mancanza o il venire meno, nel tempo, di requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione.